

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 366

43° anno

20 dicembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 366/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 366/02	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	2
2000/C 366/03	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese	5
2000/C 366/04	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese	7
2000/C 366/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	9
2000/C 366/06	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	12
2000/C 366/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2026 — Clear Channel Communications/SFX Entertainment) ⁽¹⁾	14
2000/C 366/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2247 — CU Italia/Banca Popolare di Lodi/Finoia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	15
2000/C 366/09	Avviso agli importatori — tonni in provenienza dalla Turchia	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**19 dicembre 2000***(2000/C 366/01)*

1 euro	=	7,459	corone danesi
	=	340,75	dracme greche
	=	8,698	corone svedesi
	=	0,6072	sterline inglesi
	=	0,8903	dollari USA
	=	1,3587	dollari canadesi
	=	99,96	yen giapponesi
	=	1,5064	franchi svizzeri
	=	8,1085	corone norvegesi
	=	77,22	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,647	dollari australiani
	=	2,0792	dollari neozelandesi
	=	6,862	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2000/C 366/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2000/640/NL	Regolamento relativo alla diossina presente nelle anguille nell'ambito della legge antisofisticazioni (progetto)	⁽⁵⁾
2000/657/I	Schema di regolamento concernente la produzione e la vendita delle bevande analcoliche	14.2.2001
2000/670/E	Progetto di decreto ministeriale che fissa le condizioni tecniche cui devono soddisfare le lamine di materia plastica destinate ad essere applicate sui vetri dei finestrini laterali e posteriori e sulla lunetta posteriore dei veicoli a motore in circolazione	13.3.2001
2000/678/D	Modifiche e integrazioni della lista modello delle disposizioni tecniche di costruzione, settembre 2000	23.2.2001
2000/679/S	Disposizioni del Consiglio nazionale dell'Agricoltura sui controlli sanitari volontari e preventivi per la salmonellosi dei maiali	23.2.2001
2000/680/DK	Decreto per la prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee provocato dai distributori di benzina	16.2.2001
2000/681/DK	Progetto di decreto sull'apposizione di marchi sui telai di biciclette e affini	26.2.2001
2000/682/I	Disegno di legge recante: «Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet»	28.2.2001
2000/683/I	Bozza di decreto ministeriale sul recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione degli halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi al fine dell'adeguamento della normativa italiana al nuovo regolamento europeo sulle sostanze dannose per la fascia di ozono	1.3.2001

⁽¹⁾ Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI SERVIZI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE**BELGIO**

Institut belge de normalisation
29, Avenue de la Brabançonne
B-1040 Bruxelles
Signora Hombert
Tel.: (32-2) 738 01 10
Fax: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Internet: cibelnor@ibn.be

Signora Descamps
Tel.: (32-2) 206 46 89
Fax: (32-2) 206 57 45
Internet: normtech@pophost.eunet.be

DANIMARCA

Danish Agency for Trade and Industry
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø
Signor K. Dybkjaer
Tel.: (45) 35 46 62 85
Fax: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Internet: kd@efs.dk

GERMANIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn
Signor Shirmer
Tel.: (49-228) 615 43 98
Fax: (49-228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMW;O=BONN1;S=SHIRMER
Internet: Shirmer@BMW1.Bund400.de

GRECIA

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tel.: (30-1) 778 17 31
Fax: (30-1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Signor E. Melagrakis
Tel.: (30-1) 212 03 00
Fax: (30-1) 228 62 19
Internet: 83189@elot.gr

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos, transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2ª, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Signora Nieves García Pérez
Tel.: (34-91) 379 83 32

Signora María Ángeles Martínez Álvarez
Tel.: (34-91) 379 84 64
Fax: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Signora Piau
Tel.: (33-1) 43 19 51 43
Fax: (33-1) 43 19 50 44
Internet: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Signor Owen Byrne
Tel.: (353-1) 807 38 66
Fax: (353-1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;O=NSAI;S=BYRNEO
Internet: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tel.: (39-06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tel.: (39-06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Fax: (39-06) 47 88 77 48
Internet: Castiglioni@minindustria.it

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Énergie de l'État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10
L-2010 Luxembourg
Signor J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
Internet: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën — Belastingdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Signor IJ. G. van der Heide
Tel.: (31-50) 523 91 78
Fax: (31-50) 523 92 19
Signora H. Boekema
Tel.: (31-50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien
Signora Haslinger-Fenzl
Tel.: (43-1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Fax: (43-1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMW;P=BMW;A=GV;C=AT
Internet: maria.haslinger@bmw.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMW;O=BMW;OU=TBT;S=POST

PORTOGALLO

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três Vales
P-2825 Monte da Caparica
Signora Cândida Pires
Tel.: (351-1) 294 81 00
Fax: (351-1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (PO Box 230)
FIN-00171 Helsinki
Signor Petri Kuurma
Tel.: (358-9) 160 3627
Fax: (358-9) 160 4022
Internet: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Sito Web: <http://www.vn.fi/ktm/index.html>
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISSET;G=MAARAYKSET

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm
Signora Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40
Internet: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom
Signora Brenda O'Grady
Tel.: (44) 171 215 14 88
Fax: (44) 171 215 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI, A=Gold 400,
C=GB
Internet: uk98-34@gtinet.gov.uk
Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-822=Solveig.
Georgsdottir@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Internet: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese

(2000/C 366/03)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese (paese interessato), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽²⁾ (il «regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 20 settembre 2000 dall'European Chemical Industry Council — CEFIC (il «richiedente» per conto di produttori che rappresentano la totalità della produzione europea di perossidosolfati).

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in questione»), attualmente classificabili nel codice NC ex 2833 40 00 (TARIC 2833 40 00 10). Il codice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 2961/95 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivi del riesame

La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Stando al richiedente, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità hanno continuato ad essere effettuate con notevoli margini di dumping.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato da un appropriato paese ad economia di mercato (indicato al paragrafo 5.1, lettera c del presente avviso). La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in questione venduto all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

Il richiedente ha affermato inoltre che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, sono prevedi-

bili nuove pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, il richiedente ha presentato prove del fatto che, data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in questione.

Secondo il richiedente, inoltre, un'eventuale scadenza delle misure potrebbe provocare un incremento del flusso di importazioni del prodotto in questione a causa delle misure in vigore nei mercati tradizionali diversi dall'UE (es.: Stati Uniti).

Il richiedente asserisce anche che una reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato sarebbe nuovamente causa di pregiudizio per l'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori e alle associazioni di produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione per fax e, se del caso, richiedere un questionario entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto i, poiché i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a, punto ii, del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

⁽¹⁾ GU C 167 del 16.6.2000.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 308 del 21.12.1995.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

c) *Selezione del paese ad economia di mercato*

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stato utilizzato il Giappone. La Commissione intende utilizzare il Giappone anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Nel caso dell'eventuale conferma della probabilità del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché provino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. **Termini**

a) *Termini generali*

ii) Per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed infor-

mazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

iii) *Audizioni*

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera c), del presente avviso, è preso in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese

(2000/C 366/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di pratiche di dumping e provocherebbero un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 7 novembre 2000 da Euro-métaux («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria (oltre il 75 %) della produzione comunitaria totale di ossido di zinco.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è l'ossido di zinco (esclusi il perossido di zinco, l'ossido di zinco per mangimi e l'ossido di zinco per usi tecnici) con una purezza (il più delle volte superiore al 98 % di ZnO ma) non inferiore al 93 % di ZnO in peso netto («prodotto in esame») originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, il denunziante determina il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo in un paese appropriato ad economia di mercato, menzionato al paragrafo 5.1, lettera c) del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra indicato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova tali da dimostrare che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato.

Il volume e i prezzi del prodotto in questione importato avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per

giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione inizia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori noti e alle associazioni di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti, a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia e alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente via fax, entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso, la Commissione, che confermerà loro se sono menzionate o meno nella denuncia. Qualora non figurino nella denuncia, le parti devono chiedere una copia del questionario, dato che il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso si applica a tutte le parti interessate.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

c) Selezione del paese ad economia di mercato

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese terzo ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a formulare osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente avviso.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

d) *Statuto di impresa operante in un'economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c) del presente avviso. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno richiesto un margine individuale nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, qualora esistano prove sufficienti del dumping e del pregiudizio si deciderà se l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità. Pertanto, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro i termini generali di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso, purché dimostrino che esiste un nesso oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione unicamente se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova oggettivi.

6. **Termini**

a) *Termini generali*

i) Perché le parti richiedano un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, inoltre, tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al paragrafo 5.1, lettera c) del presente avviso, quale paese a economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale relativamente alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

c) *Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato*

Le richieste debitamente motivate di riconoscimento dello status di società operante in condizioni di economia di mercato, ai sensi del paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. **Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi provvisori possono essere imposti entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2000/C 366/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Articolo 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 1/2000

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma

Tel. (39-6) 481 99 68

Fax (39-6) 42 01 31 26.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Associazione per la valorizzazione del pane tipico ferrarese

2.2. Indirizzo: Via Darsena, 178, I-44100 Ferrara

Tel. (39-2532) 77 84 11

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ().

3. Tipo di prodotto: classe 2.4 prodotto della panetteria.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** «Coppia Ferrarese»

4.2. **Descrizione:** l'Indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese» designa una tipologia di pane, in formato di coppia, ottenuto con farina di grano tenero tipo «O», strutto di puro suino, olio extravergine di oliva, lievito naturale, sale alimentare, acqua e malto.

La «Coppia Ferrarese» è formata da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro nel corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna, le cui estremità sono chiamate «crostini».

La «Coppia Ferrarese» ha un peso compreso tra gli 80 g ed i 250 g, un colore dorato con venature quasi bionde in corrispondenza delle zone ritorte ed una umidità massima compresa tra il 12 % ed il 15 % a seconda della pezzatura prodotta. L'odore è penetrante e appetitoso. Il sapore è sapido.

4.3. **Zona geografica:** la zona di produzione della «Coppia Ferrarese» comprende l'intero territorio della provincia di Ferrara.

- 4.4. **Prova dell'origine:** la «Coppia Ferrarese» è parte integrante della cultura e della storia della città di Ferrara. Già nel 1287 negli statuti comunali, che codificavano norme già in uso da tempo, i fornai erano tenuti a confezionare il pane nelle forme con gli «orletti» che, evolvendosi nel pane «ritorto», sono ritenute le antenate della classica coppia ferrarese.

Inoltre il pane, sempre contrassegnato dal marchio del fornaio, non doveva diminuire di peso durante la cottura e doveva risultare ben cotto. Erano indicate anche le multe a chi contravveniva a queste norme. Le originali ed apprezzate forme di «pane intorto» sono, peraltro, citate nei fastosi banchetti rinascimentali della corte estense. Vi è una estesa bibliografia che documenta il rapporto esistente tra il pane «Coppia Ferrarese» e la città ed attraverso tantissime vicende, spesso legate alla povertà e a determinati momenti storici, che si è dipanata la storia di questo particolare tipo di pane.

I panificatori che operano sul territorio della provincia di Ferrara sono circa 330 e sono imprese a carattere familiare. La produzione complessiva giornaliera si attesta attorno ai 500 q di pane fresco di cui il 60 % circa è rappresentato dalla «Coppia Ferrarese».

La struttura di controllo, individuata al punto 4.7 verificherà che la procedura sia seguita con le modalità indicate e che il pane sia posto in vendita entro le 24 ore dalla produzione senza aver subito, in nessuna delle fasi di lavorazione alcun processo di conservazione. Ove il pane sia commercializzato in confezioni che ne garantiscano la perfetta conservazione, senza l'utilizzo di sostanze conservanti o additivi, potrà essere commercializzato anche oltre le 24 ore.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** le modalità di produzione seguono, secondo la tradizione, una sequenza particolare riassumibile in quattro fasi ben distinte:

- 1) fase di impastamento, in cui tutti gli ingredienti, opportunamente dosati vengono lavorati nell'impastatrice unitamente al lievito-madre o «di madre».
- 2) Fase di formazione, che deve realizzarsi immediatamente dopo l'impastamento e comunque prima che intervenga la lievitazione, si termina quando l'impasto ha assunto la forma definitiva.
- 3) Fase di lievitazione, che dura da un minimo di 70 fino a 90 minuti.
- 4) Fase di cottura, da realizzarsi preferibilmente in forni a tubi, dove il pane ferrarese permane per un tempo variabile tra i 18 ed i 20 minuti ad una temperatura non superiore ai 240 °C.

L'impasto degli ingredienti per ottenere la cosiddetta «pasta dura» avviene mediante l'immissione, in una impastatrice a forcella, di farina di grano tenero di tipo «O», acqua, strutto di puro suino, olio extravergine di oliva, lievito naturale denominato «di madre», lievito, sale, malto, come tale o sotto forma di estratto. Il movimento lento dell'impastatrice evita il riscaldamento dell'impasto.

Il rapporto acqua-farina è calcolato al 35 % di acqua rispetto alla farina impiegata (in lavorazioni diverse, quali le paste tenere, il rapporto acqua-farina è pari al 50 % ed oltre).

Il rapporto strutto di puro suino-farina è pari al 6 % di strutto rispetto alla farina impiegata; quello di olio extravergine di oliva-farina 3-4 %.

Il rapporto lievito di madre-farina corrisponde al 10 % di farina impiegata.

Tutti gli ingredienti vengono immessi in una impastatrice a forcella per un tempo variabile da 15 a 20 minuti primi.

L'impasto così come in precedenza indicato, viene successivamente fatto raffinare con una serie di passaggi (dai 15 ai 20) in un apposito cilindro metallico.

La pasta, ultimata la fase della raffinatura, viene posta su di un desco e tagliata a strisce della altezza desiderata (da un minimo di cm 1,0 ad un massimo di 2,0) a secondo del formato del prodotto che si intende realizzare; successivamente le strisce di pasta vengono immerse nella trafila, quindi nella macchina per la formazione delle coppie, da cui escono già formate in due «mezze coppie».

L'intervento conclusivo consiste nell'unione di due pezzi di pasta (stretta) operazione eseguita manualmente.

Il procedimento in alternativa è realizzato in maniera completamente manuale.

Le forme così ottenute vengono disposte su assi di legno, coperte da un telo ed immerse nella cella di lievitazione per 70-90 minuti a seconda della temperatura ambientale.

La lievitazione si ottiene attraverso l'impiego del lievito naturale denominato «di madre» ottenuto nel seguente modo: si miscela una farina di grano tenero di tipo «O» (W 220-P/L 0,45-0,50) con acqua (rapporto acqua-farina 45 %). Per avviare il principio della lievitazione è necessario aggiungere all'impasto aceto di vino rosso o luppolo o mosto di uva.

Le dosi per la realizzazione di lievito di madre in ragione di 1 kg di farina, si ottiene con l'aggiunta di 1 cucchiaino di aceto di vino rosso o di mosto d'uva o di luppolo, oltre alla quantità d'acqua indicata al punto precedente.

L'impasto va lavorato a mano, avendo cura di mantenerlo abbastanza tenero e malleabile. Al termine della lavorazione che richiede 10 minuti primi, si forma una palla che dovrà riposare per 24 ore nell'ambiente del laboratorio e lontano da fonti di calore.

Successivamente il composto andrà nuovamente manipolato, aggiungendo un quantitativo di circa 200 g di farina ed un po' d'acqua. L'acqua da immettere varierà da 9 a 10 centilitri, quindi lo stesso dovrà riposare per ulteriori 12 ore nel medesimo ambiente. Quest'ultimo procedimento andrà ripetuto ogni dodici ore, per cinque giorni consecutivi.

Un giorno prima della completa maturazione, il composto andrà immesso nell'impastatrice a forcilla ed amalgamato, quindi riposto entro un contenitore ricoperto da un canovaccio di cotone.

Terminata la fase di lievitazione, il pane viene immerso in forni a platea fissa in quanto la cottura del pane avviene secondo il metodo tradizionale con riscaldamento del piano e successivo trasferimento del calore dal basso verso l'alto.

- 4.6. **Legame:** le peculiarità attribuibili al prodotto sono strettamente correlate alle condizioni ambientali. L'acqua e l'umidità dell'aria oltre che la indiscussa competenza e professionalità degli artigiani panettieri, hanno concorso a mantenere invariate nel tempo la qualità della produzione tipica che si riscontra con costanza su tutto il territorio provinciale.

Il principale legame con la zona di origine è costituito dall'impiego del lievito madre.

4.7. **Struttura di controllo:**

Nome: Cermet — Certificazione e Ricerca per la Qualità Soc. Cons. arl.

Indirizzo: Via Aldo Moro, 22, I-40068 San Lazzaro di Savena

- 4.8. **Etichettatura:** Le aziende produttrici dovranno marciare ogni forma di pane in modo da caratterizzarle rispetto agli altri formati e la confezione dovrà, inoltre, riportare il logo identificativo composto da una forma di coppia di pane di colore giallo tenue, iscritto all'interno di un quadrato di colore azzurro. In testa al quadrato, su fondo nero, insiste la scritta «Coppia» in lettere bianche, in basso, sempre su fondo nero, la scritta «ferrarese IGP».

4.9. **Condizioni nazionali:** —

N. CE: IT/00120/2000.03.17.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 3 giugno 2000.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2000/C 366/06)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

Numero nazionale del fascicolo: 83

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre n. 20, I-00187 Roma

Tel. (39-6) 481 99 68

Fax (39-6) 42 01 31 26

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Associazione olivicola A.I.P.O. Verona

2.2. Indirizzo: Via Locatelli n. 1, Palazzo dell'Agricoltura, I-37122 Verona

2.3. Composizione: produttori e trasformatori (x) altro ().

3. Tipo di prodotto: Classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. **Nome:** olio extra vergine di oliva «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa».

4.2. **Descrizione:** olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

- acidità max 0,60 %
- perossidi ≤ 11 meq O_2 /kg
- colore: verde oro da intenso a marcato
- odore: fruttato di media intensità
- sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro
- acido oleico ≥ 75 %.

I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche indicate nel disciplinare di produzione,

Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all'attuale normativa UE.

- 4.3. **Zona geografica:** la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella», «Veneto Euganei e Berici», «Veneto del Grappa» è situata nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso ed include unicamente la porzione di territorio della regione ove esistono le condizioni pedo-climatiche idonee per lo sviluppo della coltivazione dell'olivo. Le province escluse dalla zona di produzione, Belluno, Venezia e Rovigo, sono caratterizzate da territorio montano la prima, da un'ampia laguna la seconda mentre, la terza provincia, da una bassa pianura padana con forti ristagni d'acqua e quindi da condizioni climatiche sfavorevoli allo sviluppo dell'olivicoltura.

La coltivazione dell'olivo avviene, nella zona di produzione, esclusivamente nei terreni collinari e pedo-collinari.

- 4.4. **Prova dell'origine:** la coltivazione dell'olivo è stata introdotta nel Veneto dai coloni romani, in quanto era costume degli antichi romani assegnare ai soldati parte dei nuovi territori conquistati per coltivarli. Testimonianze storiche certe sono comunque date da documenti del IX secolo dove si citano oliveti nell'area gardesana di Malcesine. Successivamente da tale area la coltura è stata estesa in Valpolicella, Valpantena, Val d'Illasi e in progressiva espansione è giunta alle colline vicentine fino a Pove del Grappa e alle pendici dei Colli Berici d'Euganei. Dall'epoca dei romani fino ad oggi l'olivicoltura veneta ha subito alterne vicende: da periodi di forte sviluppo a momenti di crisi dovuti sia a motivazioni economico-commerciali che agli effetti del clima, che periodicamente ha provocato la morte di un gran numero di piante a causa della forti gelate. Dopo la prima guerra mondiale si conosce una forte ripresa della coltura che si accentua sempre più grazie anche ai sostegni economici degli enti locali e ai provvedimenti legislativi.

Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata delle province di Verona, Padova, Vicenza e Treviso.

La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto.

- 4.5. **Metodo di ottenimento:** l'olio extra vergine di oliva DOP è prodotto da olive sane, raccolte direttamente dall'albero entro il 15 gennaio di ogni anno.

In particolare la denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Grignano e Favarol da sole o congiuntamente.

La denominazione di origine protetta «Veneto Euganei e Berici» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Leccino e Rasara da sole o congiuntamente.

La denominazione di origine protetta «Veneto del Grappa» è ottenuta prevalentemente dalle varietà Frantoio e Leccino da sole o congiuntamente.

La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 7 000 kg/ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 18 %. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto.

- 4.6. **Legame:** una fortissima testimonianza del legame tra la produzione oleicola e il territorio veneto si ritrova in moltissimi documenti letterari e storici che testimoniano come l'olivo nell'area geografica in questione, accanto ad una importanza economico-produttiva, rappresenti un rilevante motivo paesaggistico. In questa area la denominazione di origine trova la sua più stretta giustificazione, oltre che nella diffusione della coltura, soprattutto in ciò che l'olivicoltura e l'olio in particolare esprimono in termini culturali e socio-economici nelle popolazioni locali. L'importanza economica di questo prodotto nei paesi del Veneto è ricordata, tra l'altro, anche nelle guide di viaggio del secolo scorso. La qualità dell'olio del Veneto e le sue proprietà gastronomiche vengono riportate in opere letterarie del secolo scorso, mentre la tipicità del prodotto veronese viene ribadita già dal '500.

Nella regione, a causa delle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, la coltivazione dell'olivo è possibile solo in determinate zone che corrispondono ai terreni collinari e pedo-collinari dove si può beneficiare della protezione offerta dalle correnti fredde del nord. Si determinano così delle condizioni climatiche che consentono e favoriscono l'espansione della coltura in modo tipico ed originale ed il legame con l'ambiente nasce dalla particolare adattabilità delle varietà alla situazione pedo-climatica.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: C.S.Q.A. Prodotti Agroalimentari

Indirizzo: Via S. Gaetano n. 74, I-36016 Thiene (VI).

4.8. Etichettatura:

Olio extra vergine di oliva

«Veneto Valpolicella» Denominazione di origine protetta

«Veneto Euganei e Berici» Denominazione di origine protetta

«Veneto del Grappa» Denominazione di origine protetta

L'olio extra vergine DOP deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri 1.

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

4.9. Condizioni nazionali: —

Numero CE: G/IT/00067/98.04.27.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 settembre 2000.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.2026 — Clear Channel Communications/SFX Entertainment)

(2000/C 366/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 luglio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2026. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2247 — CU Italia/Banca Popolare di Lodi/Finoa)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2000/C 366/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 dicembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Commercial Union Italia SpA («CUI»), controllata dal gruppo britannico OGNU group, e la banca italiana Banca Popolare di Lodi («BPL») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune delle imprese Previdenza CU SpA («Previdenza») ed Eurovita Italcasse Assicurazioni SpA («Eurovita») tramite la holding Finoa, mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— CUI: assicurazione sulla vita, sui danni e riassicurazione in Italia;

— BPL: attività bancaria e di assicurazione in Italia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2247 — CU Italia/Banca Popolare di Lodi/Finoa, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Avviso agli importatori — tonni in provenienza dalla Turchia

(2000/C 366/09)

La Commissione informa gli operatori che sussistono seri dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale di cui beneficia la Turchia e sull'applicabilità delle prove d'origine, presentate nella Comunità europea, relative ai prodotti a base di tonno attinenti alla voce tariffaria 16.04 provenienti da tale paese.

Tali seri dubbi conseguono ai controlli che sono stati effettuati e alla constatazione da parte della Commissione della cattiva applicazione della cooperazione amministrativa fra le autorità turche e le autorità comunitarie.

Gli operatori comunitari che presentano delle prove d'origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale sono quindi avvertiti che devono prendere tutte le precauzioni necessarie e che la messa in libera pratica delle suddette merci può far nascere un debito doganale e comportare una frode agli interessi finanziari delle Comunità europee.
